

Codice A1813B

D.D. 17 dicembre 2021, n. 3818

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 136/21 per lavori di "Adeguamento sezioni d'alveo Rio Ravetta a valle confluenza scolmatori", in Comune di Chieri. Richiedente: Comune di Chieri.



ATTO DD 3818/A1813B/2021

DEL 17/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 136/21 per lavori di “Adeguamento sezioni d’alveo Rio Ravetta a valle confluenza scolmatori”, in Comune di Chieri.
Richiedente: Comune di Chieri.

Con nota prot. n. 54966 del 30/11/2021 il Comune di Chieri, C.F. 82000210011, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per interventi di adeguamento delle sezioni d’alveo del Rio Ravetta, a valle della confluenza degli scolmatori esistenti, in Comune di Chieri, consistenti in:

- realizzazione di rivestimento delle sezioni d’alveo a monte e a valle dell’esistente ponticello di cui è previsto il rifacimento, per una lunghezza complessiva di 13m (di cui 5m a monte e 8m a valle dell’attraversamento), nonchè a monte e a valle del salto di fondo-opera di presa esistente, per complessivi 35m (di cui 5m a monte e 30m a valle), costituito da massi di cava intasati in calcestruzzo, di spessore di 1m;
- realizzazione di mantellata/rivestimento lungo le sezioni d’alveo per una lunghezza complessiva di 155m, di cui 7m a valle dell’attraversamento da sostituire e 148m previsti a partire da valle del salto di fondo sudetto fino a poco più a valle del ponte della S.P. n.128, costituito da massi di cava intasati in terra, di spessore di 1m;
- riprofilatura e ricalibratura sezioni d’alveo lungo la tratta d’alveo compresa tra il ponticello in rifacimento e il salto di fondo, per complessivi 120m, con parziale riutilizzo del materiale litoide proveniente dagli scavi a rimbottimento di sponda e di fondo alveo, e conferimento a discarica della quota parte in eccesso;
- demolizione del ponticello e della passerella esistenti rispettivamente in corrispondenza della pista ciclabile e del salto di fondo-opera di presa
- rifacimento dell’attraversamento presente lungo la suddetta pista ciclopedonale mediante posa di scatolare in c.a., avente sezione interna di 3,50m in larghezza e 2,50m in altezza, lunghezza 4m e spessore 20cm, rivestito sul piano viabile con assito in legno;
- consolidamento delle murature del salto di fondo esistente mediante interventi localizzati di cuciscuci e sigillatura giunti;

- taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva presente lungo l'intera tratta d'alveo oggetto di sistemazione, esteso per circa 100m a monte dell'attraversamento della pista ciclopedonale e per 800m a valle del ponte sulla S.P. n. 128.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Bartolomeno Visconti, costituiti dalla relazione tecnico illustrativa, dalla relazione idraulica, dal computo metrico estimativo e da n. 5 tavole grafiche, in base ai quali è prevista l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Chieri, con deliberazione di Giunta Comunale in data 24/11/2021 n. 254, ha approvato il progetto delle opere su indicate.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. N. 141099 del 15/12/2021, pure trasmessa al Comune di Chieri, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii..

Dall'esame degli atti progettuali l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le ll.rr. n 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002";
- la nota prot. N.141099 del 15/12/2021, pure trasmessa al Comune di Chieri, con la quale il Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Città Metropolitana di Torino ha espresso parere con prescrizioni, ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, sui lavori previsti in progetto;

- la LR n° 4/2009 e il Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, il Comune di Chieri all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi progettuali esecutive e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del nuovo attraversamento e di tutte le opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, in uno con i manufatti esistenti, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione dei rivestimenti/mantellate lungo le sezioni di deflusso dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le opere di difesa longitudinale dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti di difesa esistenti, avendo cura di raccordarle in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i rivestimenti/mantellate d'alveo dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso delle tratte d'alveo interessate dagli interventi;
5. i massi di cava costituenti le opere di difesa previste dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
6. gli scavi/movimentazione del materiale litoide in alveo previsti per la ricalibratura e riprofilatura delle sezioni di deflusso dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua interessato, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati di progetto; gli stessi scavi/movimentazioni dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all'asse del medesimo corso d'acqua, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva per una profondità di scavo massima di cm 50 ripetibili; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione delle sezioni idrauliche, nonché dell'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. il materiale litoide proveniente dai lavori di ricalibratura e riprofilatura delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo in argomento dovrà essere usato prevalentemente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi; dovrà essere posta particolare cura nel conferire ai riporti lungo le sponde, nonché nei settori di fondo

alveo in erosione, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi/clasti più grossolani presenti in loco, al fine di garantire un efficace corazzamento a protezione delle sezioni di deflusso, atto altresì a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde ricalibrate e sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;

8. la quota parte di materiale litoide demaniale proveniente dai lavori di ricalibratura e riprofilatura delle sezioni di deflusso, non riutilizzata in alveo del corso d'acqua secondo le modalità di cui al precedente punto, dovrà essere soggetta alle disposizioni di cui alla D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "*Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002*", per ciò che concerne il materiale ricadente in Zona 3, categoria 3;
9. le operazioni di pulizia, taglio e rimozione della vegetazione arbustiva e arborea presente lungo la tratta d'alveo interessata dai lavori dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua medesimo, con l'esclusiva finalità manutentiva, operando nel rispetto dell'articolo 96 lettera c) del RD n.523/1904 e dell'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011;
10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua interessato dagli interventi; è fatto divieto di scarico, all'interno dell'alveo dello stesso, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni al corso d'acqua, ovvero, di quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
11. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. il materiale legnoso proveniente dai lavori di taglio vegetazione arborea ed arbustiva in alveo non dovrà essere depositato in aree di esondazione interessate dalla piena del corso d'acqua;
13. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua interessato dai lavori; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua interessato dai lavori, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
16. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
17. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del

concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua interessato dai lavori, o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui le opere previste fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;
19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
20. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla normativa vigente sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici (ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011), dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere prot. N. 141099 del 15/12/2021 rilasciato dalla *Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora*, pure trasmesso al Comune di Chieri;
21. prima della realizzazione del previsto manufatto di attraversamento lungo la pista ciclopedonale, dovrà essere acquisita apposita concessione demaniale per l'occupazione del sedime del demanio idrico, ai sensi della L.R. 12/2004 e del relativo regolamento di attuazione n. 14/R del 06/12/2004, da rilasciarsi da parte di questo Settore.

Si precisa che il presente provvedimento non costituisce in alcun modo svincolo urbanistico per le aree poste in classe IIIb di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica individuate nella Variante al PRGC di adeguamento al PAI, in quanto procedura tecnico-amministrativa di esclusiva competenza del Comune di Chieri, come previsto dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE
(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni